Stato: luglio 2025

GUIDA SULL'OBBLIGO DI COMUNICARE

Norme di esecuzione e di attuazione

La presente guida contiene tutte le informazioni importanti sulle norme di esecuzione e di attuazione dell'obbligo di comunicare, riassunte in un unico posto. Fornisce alle persone e alle aziende interessate una panoramica sui loro obblighi e compiti futuri.

La presente guida è parte integrante della fase pionieristica di digiFLUX, che inizia a luglio 2025. Durante la fase pionieristica, le persone interessate dall'obbligo di comunicare sono invitate a fornire, tramite supporto digiFLUX, il loro riscontro sulle norme di esecuzione e di attuazione.

A integrazione della guida, in digiFLUX sono riportate delle FAQ, che vengono costantemente aggiornate con domande attuali sull'esecuzione.

Informazioni sugli aspetti tecnici e le istruzioni per l'uso del software digiFLUX sono disponibili all'indirizzo digiFLUX Commercio.

Obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari e le sostanze nutritive

Nel 2021 il Parlamento ha deciso (iniziativa parlamentare 19.475) d'introdurre un obbligo di comunicare per l'impiego e il commercio di prodotti fitosanitari, nonché per il commercio di sostanze nutritive (concimi e foraggi concentrati). Determinanti a tal fine erano state le allora imminenti iniziative popolari «Acqua potabile pulita e cibo sano» (Iniziativa sull'acqua potabile) e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» (Iniziativa sui pesticidi).

L'obbligo di comunicare sarà introdotto nel 2027. Da quel momento tutti coloro che commerciano in prodotti fitosanitari e sostanze nutritive saranno tenuti a registrare le loro forniture nella soluzione software basata sul web digiFLUX. I destinatari potranno confermarle digitalmente. Chi utilizza prodotti fitosanitari a scopo professionale dovrà inoltre registrare una volta all'anno la propria giacenza, in modo da dichiarare la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata nell'anno in questione (mozione Kolly 20.3078 modificata).

Obblighi fondamentali delle parti

L'obbligo di comunicare riguarda, in linea di principio, tutti coloro che commerciano in prodotti fitosanitari, concimi o foraggi concentrati o che utilizzano prodotti fitosanitari a scopo professionale e quindi si estende oltre l'ambito agricolo. Il settore hobbistico, invece, ne è escluso.

Si distingue tra notifiche relative alle forniture e notifiche sull'impiego.

Forniture

Tutte le forniture di prodotti fitosanitari, concimi e foraggi concentrati a utilizzatori professionali devono essere registrate e notificate dal commerciante, ossia dal fornitore. Il destinatario può verificare e confermare tali forniture o anche rifiutarle qualora fossero state notificate in modo errato.

Impiego

Oltre a confermare le forniture, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono notificare la quantità annua utilizzata. Ciò riguarda, per esempio, agricoltori, Comuni, Cantoni, gestori di campi da golf, aziende di giardinaggio o contoterzisti. A tal fine, una volta all'anno registrano le loro giacenze nel software digiFLUX.

Caso particolare: fornitori di servizi

Anche i fornitori di servizi che utilizzano prodotti fitosanitari o sostanze nutritive per conto di terzi sono assoggettati all'obbligo di comunicare e hanno un ruolo speciale. Da un lato agiscono come commercianti e sono quindi tenuti a registrare i prodotti fitosanitari, i concimi e i foraggi concentrati che utilizzano come forniture ai loro clienti. Dall'altro, sono al contempo utilizzatori, anche se non coltivano terreni agricoli propri. Ciò significa che i commercianti devono notificare le forniture ai fornitori di servizi e che questi sono tenuti a confermarle nonché a registrare annualmente le loro giacenze.

Eccezione per il commercio intermedio

Il commercio intermedio è escluso dall'obbligo di comunicare: se i prodotti fitosanitari, i concimi e i foraggi concentrati sono forniti a una persona che li prende in consegna e li cede esclusivamente a fini commerciali, non è necessaria alcuna notifica. Importante: i fornitori di servizi sopra descritti (p. es. contoterzisti o aziende di giardinaggio) **non** sono considerati intermediari. Le forniture a persone o aziende che commerciano in prodotti e al tempo stesso li utilizzano per servizi ai clienti devono quindi essere notificate.

Panoramica

Obbligo di comunicare

- Le forniture a utilizzatori professionali sono assoggettate all'obbligo di comunicare. Per utilizzatori professionali si intendono tutti coloro che, a scopo professionale, detengono animali o utilizzano concimi e prodotti fitosanitari, anche su mandato di clienti.

  Per esempio: forniture a giardinieri o agricoltori, Comuni, gestori di campi da golf, contoterzisti, aziende miste (agricoltori + contoterzisti)

Nessun obbligo di comunicare

- Le forniture a utilizzatori per uso hobbistico **non** sono assoggettate all'obbligo di comunicare.
- Le forniture a meri addetti alla trasformazione o a intermediari **non** sono assoggettate all'obbligo di comunicare.

  Per esempio: fornitura a centri di raccolta di cereali, mangimifici, aziende di trasformazione di concimi, commercianti di prodotti fitosanitari o concimi (escl. i servizi di spandimento)

Prodotti soggetti all'obbligo di comunicare

Sono soggetti all'obbligo di comunicare:

- prodotti fitosanitari basati su sostanze chimiche o microrganismi;
- concimi contenenti azoto e fosforo;
- concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio;
- foraggi concentrati.

Non sono soggetti all'obbligo di comunicare:

- prodotti fitosanitari per uso hobbistico;
- concimi per uso hobbistico;
- foraggi concentrati per uso hobbistico (p.es. alimenti per animali da compagnia);
- foraggi di base, comprendenti le seguenti materie prime per alimenti per animali, inclusi numerosi sottoprodotti:
  - foraggio ottenuto da superfici inerbite e da terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché paglia,
  - colture campicole coltivate a scopo foraggero nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate, senza tritello di pannocchie di mais,
  - radici di cicoria,
  - foglie di barbabietole, polpa di barbabietole fresca e polpa di barbabietole pressata,
  - frutta fresca,
  - patate non trasformate, compresi i cascami da cernita,
  - cascami e sottoprodotti non essiccati o concentrati ottenuti dalla trasformazione di patate, frutta e verdura;
- macrorganismi utilizzati per la protezione delle colture, p.es. acari predatori, Beauveria bassiana (fungo contro i parassiti);
- sostanze di base utilizzate per la protezione delle colture, p.es. carbone argilloso, sale da cucina (NaCl), estratto di ortica, bicarbonato di sodio;
- sementi e materiale vegetale trattati.

Catalogo dei prodotti digiFLUX

I prodotti soggetti all'obbligo di comunicare sono raggruppati nel catalogo dei prodotti digiFLUX, il quale contiene, per ogni prodotto, le informazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di comunicare, p.es. il tenore in principi attivi e il contenuto di sostanze nutritive.

Affinché l'obbligo di comunicare funzioni, il catalogo dei prodotti digiFLUX deve essere costantemente aggiornato. Ciò avviene di regola in modo automatico con l'acquisizione di dati da registri ed elenchi esistenti. Per singole categorie di prodotti è tuttavia necessaria una registrazione separata.

- La fonte di tutti i **prodotti fitosanitari** è l'elenco dei prodotti fitosanitari InfoFito dell'USAV.
- Per i **concimi** è determinante il Registro dei prodotti chimici RPC.
- Per la categoria dei **concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio** fanno stato i prodotti standard prestabiliti o i prodotti calcolati o analizzati in modo specifico per l'azienda.
- Il commercio e l'industria devono registrare i **foraggi concentrati** nel catalogo dei prodotti digiFLUX prima della notifica della prima fornitura.

I prodotti fitosanitari/concimi commerciali (in pezzi o contenitori) e i foraggi concentrati devono essere iscritti nel catalogo dei prodotti prima della prima fornitura.
A tale scopo, gli operatori che immettono prodotti sul mercato inviano un elenco dei propri prodotti in formato XLS al supporto digiFLUX. Successivamente l'UFAG importa i dati nel catalogo dei prodotti digiFLUX.

Gestione di piccole quantità

L'obbligo di comunicare riguarda il commercio e l'utilizzo in ambito professionale. Sono escluse le piccole quantità nel settore hobbistico. Le piccole quantità sono definite come segue.

Per i concimi e gli alimenti per animali ci si basa sui valori indicativi di cui alle rispettive ordinanze (art. 29 OCon/art. 47a OsAIA) («soglia minima»): le quantità fino a un massimo di 105 kg di azoto e 15 kg di fosforo per anno civile sono considerate piccole quantità e non devono essere notificate, a meno che non sussista l'obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER, secondo l'art. 11 dell'ordinanza sui pagamenti diretti). Per la valutazione a livello di singole forniture si sta elaborando un valore indicativo conforme alla pratica.

Tra i prodotti fitosanitari soggetti all'obbligo di comunicare (art. 62 OPF) figurano anche quelli che possono essere acquistati in piccole confezioni per l'uso nel settore hobbistico (p.es. giardino privato). Gli utilizzatori professionali hanno a disposizione questi prodotti fitosanitari in confezioni più grandi. Solo questi imballaggi destinati agli utilizzatori professionali sono soggetti all'obbligo di comunicare, se con essi è possibile trattare una superficie superiore a 1000 m^2.

Supporto decisionale per i commercianti

A. Concimi e alimenti per animali

1. **A chi è destinata la fornitura?**
   - A utilizzatori professionali → **obbligo di comunicare**
   - A privati/settore hobbistico → **nessun obbligo di comunicare**
   - Incerto → **passare al punto 2**
2. **La quantità annua fornita (per destinatario) supera 105 kg di azoto o 15 kg di fosforo?** («soglia minima» ai sensi dell'art. 29 OCon/art. 47a OsAIA)
   - Sì → **obbligo di comunicare**
   - No → **nessun obbligo di comunicare** (considerata come piccola quantità)

Per le **forniture singole** è attualmente in fase di elaborazione un **valore indicativo conforme alla pratica** – una norma semplice che consente di decidere, qualora non si conosca il profilo del cliente (professionale/non professionale), se una fornitura deve essere notificata.

B. Prodotti fitosanitari

Non esistono limiti quantitativi stabiliti per legge per i prodotti fitosanitari.
La distinzione avviene sulla base dell'omologazione del prodotto.

1. **Il cliente è un utilizzatore professionale?**
   - Sì → **obbligo di comunicare** (a meno che non vengano forniti organismi utili o sostanze di base)
   - No (p.es. prodotto omologato per il giardino privato) → **nessun obbligo di comunicare**
2. **Qual è la dimensione della confezione?**
   - Grandi confezioni per uso professionale (concepite per ≥ 1000 m²) → **obbligo di comunicare**
   - Piccole confezioni per uso privato (concepite per meno di 1000 m²) → **nessun obbligo di comunicare**

Importazione

L'obbligo di comunicare si applica anche alle aziende estere, a condizione che abbiano una filiale in Svizzera.

Alimenti per animali

Tutti i fabbricanti di alimenti per animali, compresi gli importatori, devono essere registrati o autorizzati in Svizzera per potervi esercitare la loro attività. I fabbricanti esteri di alimenti per animali sono quindi soggetti agli stessi obblighi di comunicare dei fabbricanti svizzeri. Se il foraggio concentrato proviene direttamente dall'estero, l'azienda o la persona che effettua l'importazione è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di comunicare.

Concimi

Tutti i commercianti di concimi, compresi gli importatori, devono essere registrati o autorizzati in Svizzera per potervi esercitare la loro attività. Se i concimi contenenti N o P vengono importati direttamente in Svizzera, è compito delle aziende o delle persone che effettuano l'importazione notificare le forniture, indicando le quantità di concimi e di sostanze nutritive in essi contenute.

Inoltre, a seconda del tipo, il concime deve essere registrato nel Registro dei prodotti chimici (RPC), salvo eccezioni (p.es. quantità < 100 kg/anno). La registrazione deve essere effettuata al più tardi quattro settimane dopo l'importazione. Per i concimi soggetti all'obbligo di autorizzazione si applicano requisiti supplementari. Le disposizioni vigenti sono riportate negli articoli 20–28 OCon.

Infine, anche l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è coinvolto nell'esecuzione. L'articolo 39 OCon prevede che l'UDSC controlli, in funzione del rischio, se i concimi importati sono conformi ai requisiti di legge. In caso di sospetta infrazione, l'UDSC può sequestrare provvisoriamente la merce e fornirla alle autorità di esecuzione competenti.

Prodotti fitosanitari

I fabbricanti e gli importatori devono notificare le sostanze chimiche pericolose all'organo di notifica per prodotti chimici tramite il Registro dei prodotti chimici (RPC). Tali sostanze includono anche i prodotti fitosanitari chimici (art. 39 OPF). Il Servizio di omologazione dei prodotti fitosanitari (USAV) tiene un elenco dei prodotti fitosanitari omologati all'estero che corrispondono a prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (art. 36 OPF). Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se non è o non contiene microrganismi o macrorganismi patogeni o geneticamente modificati.

In linea di principio vale quanto segue:
- i prodotti di importazione parallela importati devono soddisfare gli stessi requisiti dei prodotti di riferimento registrati in Svizzera;
- le aziende con filiali internazionali devono registrare in digiFLUX solo i prodotti di riferimento autorizzati in Svizzera, ma non i prodotti di importazione parallela importati.

Gli uffici doganali registrano la cosiddetta importazione parallela di prodotti fitosanitari. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato per l'importazione parallela deve essere corredato di un permesso generale d'importazione e avere un prodotto di riferimento in Svizzera. Le informazioni in merito sono riportate nell'elenco dei prodotti fitosanitari con l'annotazione «Importazione parallela».

Protezione dei dati e accesso ai dati

In relazione all'obbligo di comunicare, i dati vengono trattati in modo proporzionato, con finalità specifica (ai sensi dell'art. 5 Cost.) e nel rispetto della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) nonché della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn). La scheda informativa sulla protezione dei dati digiFLUX riassume le principali domande concernenti la protezione, la conservazione e la pubblicazione dei dati.

I dati su concimi, alimenti per animali e prodotti fitosanitari trasmessi tramite digiFLUX possono essere utilizzati dalle autorità federali e cantonali solo se necessario per adempiere compiti di diritto pubblico.

Nel quadro delle disposizioni di diritto pubblico, l'UFAG può autorizzare la trasmissione dei dati alle seguenti organizzazioni e persone:
- unità delle autorità federali e cantonali (nonché organizzazioni di controllo incaricate contrattualmente) con compiti legali per le quali i dati sono rilevanti;

- istituzioni di ricerca nell'ambito di accordi di utilizzo dei dati per progetti specifici con l'UFAG (vedi scheda informativa sulla protezione dei dati digiFLUX);
- terzi – ma solo se gli interessati hanno dato loro esplicita autorizzazione, p.es. tramite la futura piattaforma di scambio di dati agridata.ch.

Qualora siano necessari dati digiFLUX per compiti di esecuzione lo si specifica nelle rispettive ordinanze. Ulteriori compiti che prevedono l'utilizzo dei dati sono concretizzati tramite modifiche d'ordinanza che vengono sottoposte a consultazione. In altre parole, gli interessati hanno la possibilità di esprimersi in merito a eventuali modifiche.

Controlli e sanzioni

La responsabilità di notificare le forniture di prodotti fitosanitari e sostanze nutritive spetta al commercio, mentre il controllo spetta all'UFAG. L'UFAG è autorizzato a prendere provvedimenti in caso di violazione dell'obbligo di comunicare (art. 181 e 183 LAgr).

Basi legali

L'obbligo di comunicare si basa sulla legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr), in particolare sugli articoli 164a, 164b, 165f e 165ff^{bis}.

Si applicano inoltre le seguenti ordinanze:
- In generale: Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)
- Prodotti fitosanitari: Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
- Concimi: Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
- Foraggi concentrati: Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

Supporto e assistenza

Durante la fase pionieristica, i commercianti possono rivolgersi al supporto digiFLUX tramite il seguente link: Supporto digiFLUX

Il team digiFLUX organizza periodicamente **corsi online d'introduzione** a digiFLUX. Le date vengono comunicate di volta in volta tramite newsletter.

A partire dall'autunno 2025 Agridea offre corsi di formazione su digiFLUX per i commercianti affinché possano familiarizzarsi con digiFLUX e con le opzioni di registrazione digitale delle forniture.

Maggiori informazioni
digiflux.info

Scansionate il codice QR per abbonarvi alla nostra newsletter.